

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 27 giugno 2019
DL/

Spett.le

“FATTURE SENZA IVA: SALVO CHI VERIFICA LO STATUS DEL CLIENTE”

L' articolo con il titolo di cui sopra – tratto da Il Sole 24 Ore del 17 andante – Vi è stato inviato ieri da SOFIM con poche parole di commento, ma merita indubbiamente qualche riflessione ulteriore, che si potrà eventualmente approfondire solo alla pubblicazione della sentenza n. 1625/16/2019 (Commissione Tributaria Provinciale di Milano).

Il caso sembra così rappresentabile: l' Agenzia delle Dogane ha accertato violazioni a carico di un *esportatore abituale* (ALFA) e - per rivalersi del danno da costui provocato all' Erario con i suoi comportamenti scorretti – ha chiamato in causa chi con ALFA ha avuto rapporti (nello specifico BETA). Capo d' imputazione: essere stata quest' ultima a conoscenza delle frodi perpetrate da ALFA e quindi corresponsabile. Prove addotte per l' imputazione a BETA: aver intrattenuto i primi rapporti epistolari con ALFA a mezzo *mail* ordinarie e non *pec*; aver ricavato benefici economici dal rapporto; aver ottenuto pagamenti delle proprie fatture in tempi brevi.

La CTP di Milano ha considerato irrilevanti le suddette argomentazioni. Ed effettivamente desta un certo stupore apprendere che secondo l' Agenzia delle Dogane le imprese dovrebbero *parlarsi* soltanto a mezzo posta elettronica certificata. E che l' ottenimento di benefici economici nell' attività d' impresa sarebbe esso stesso grave indizio di colpa. E infine che si debba dubitare della correttezza di chi riesce a farsi pagare velocemente.

Stupisce però di più che su queste risibili basi si possa pensare di imbastire un processo, così impegnando Giudici, Amministrazione e contribuente all' insegna del “*non si sa mai*”.

Ma, per tornare alla sentenza, ciò che sembra aver convinto la CTP a mandare assolta BETA è che questa – nel suo agire - ha dispiegato una diligenza davvero *speciale*. Risulta infatti che:

- a) non contenta d' aver ricevuto regolare *lettera d' intenti* per emettere fatture senza iva (con copia della ricevuta di presentazione all' Agenzia delle Entrate), BETA ha preteso la certificazione comprovante l' iscrizione di ALFA al Registro delle Imprese e l' assenza di anomalie;

b) ha poi preteso anche copia della dichiarazione annuale iva di ALFA, con la ricevuta dell' avvenuta presentazione, in modo da accertare la qualifica di esportatore abituale da ALFA stessa vantata.

Ora, chiunque è libero di credere che BETA lavori così con tutti i suoi clienti e che non ha mai sospettato comportamenti illeciti da parte di ALFA.

Ma la vicenda rischia di mettere in capo ai contribuenti (nel caso specifico quelli che lavorano con esportatori abituali) una nuova trappola: che se non indagano ogni volta allo stesso modo di BETA [punti a) e b)] (¹), sono tacciabili di negligenza e di conseguente corresponsabilità in eventuali frodi dei loro clienti; e se invece adottano quelle cautele, ma solo con alcuni, si potrà comunque invocare la *percezione* di comportamenti anomali di questi clienti (perché sennò verificare proprio loro?), e quindi una responsabilità per non aver poi impedito un eventuale fatto delittuoso.

Il titolo dell' articolo è al riguardo assai esplicativo.

Si profilano perciò tempi sempre più duri per chi fa impresa. Ed è un vero peccato non ricordare che *“...milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli...”*. Lo scriveva già 60 anni fa Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica. Quel “noi”, è ovvio, stava a dire: *la macchina statale*.

* * * *

Per parte nostra restiamo a disposizione, ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/CIR19-CIR/POR

¹ E' lecito domandarsi quante imprese sarebbero disponibili a fornire dati riservati come quelli del punto b), per soddisfare le smanie perfezioniste di propri fornitori. *Smanie*, si deve riconoscere, che non trovano alcun supporto nella legge e non costituiscono quindi “diritti”.